aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-1163769
del 11/08/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

VICE DIREZIONE GENERALE SVILUPPO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

SETTORE AFFARI GIURIDICI AMBIENTE

Al Settore Valutazione Impatto
Ambientale e Sviluppo Sostenibile

SEDE

Oggetto: S950 - Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo all'intervento denominato "Parco eolico Monte Poggio" sito nel comune di Mignanego (GE)". Proponente: SEVA s.r.l. Richiesta parere

Facendo seguito alla nota prot-2023-0961517 ed, in riferimento al quesito ivi formulato in merito all'applicabilità anche sul territorio ligure del divieto di realizzare impianti eolici entro il buffer di 1 km dalla ZSC/ZPS IT1180026 piemontese "Capanne di Marcarolo", previsto dalla misura di conservazione sito specifica approvata dalla Regione Piemonte con al DGR n.6-4745/2017 ed oggetto del Decreto del Ministerio dell'Ambiente 21 novembre 2017, si precisa quanto segue.

Innanzitutto si rileva, diversamente da quanto si legge nel parere legale in data 11 luglio 2023, allegato alla nota che si riscontra, che la delibera suddetta, impugnata dalla SEVA srl, è attualmente legittima. Il TAR Piemonte SEZ.I, con la sentenza n. 304 del 31 marzo 2022, infatti, ancorché non si pronunci sull'efficacia territoriale di tale provvedimento, trattandosi, nella specie, di impianto realizzato sul territorio piemontese, conferma la correttezza dell'iter procedurale seguito dalla Regione Piemonte ai fini della designazione del proposto SIC a ZPS ai sensi dell'articolo 3 del DM 17 ottobre 2007.

Quindi, salvo un diverso pronunciamento del Consiglio di Stato presso cui è pendente il ricorso in appello presentato dalla SEVA s.r.l., la misura di che trattasi attualmente è, pertanto, valida ed efficace solo sul territorio piemontese.

Tuttavia, trattandosi, nella specie, di intervento che, alla luce dei dati trasmessi e dei chiarimenti forniti per le vie brevi, prevede la realizzazione di 5 aerogeneratori da posizionare tutti in territorio ligure (anche se alcuni di essi a distanza inferiore ad un chilometro dal confine piemontese), tale divieto suddetto non sembra possa

trovare applicazione. Né a diversa conclusione, d'altra parte, può condurre il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 novembre 2017, in quanto lo stesso si limita alla designazione quali ZSC di alcuni proposti siti di importanza comunitaria della Regione Piemonte, rinviando la disciplina relativa alle misure di conservazione regionali come previsto dall'art.2 del medesimo decreto.

Resta ferma, comunque, ogni diversa valutazione di codesto settore, che è competente in merito all'istruttoria della pratica.

Cordiali saluti.

PER IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Simona Dagnino)